

Dipartimento di Prevenzione

UOC Sanità Animale

DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

Misure di sorveglianza, controllo ed eradicazione del coleottero infestante delle api *Aethina tumida* nel territorio di competenza della ASL di Frosinone

IL DIRETTORE DELLA UOC SANITÀ ANIMALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 170;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1882 della Commissione Del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova ed in particolare l'articolo 48 e 49;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 relativo all'Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione del 12 gennaio 2023 che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in Italia e in Francia, in scadenza il 31.12.2026 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597;

CONSIDERATO che il piccolo coleottero dell'alveare, *Aethina tumida*, parassita esotico per l'Europa, è presente in Calabria, nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dal 2014 e in Sicilia, dall'ottobre del 2024 nella provincia di Messina;



CONSIDERATO che la lotta contro *A. tumida* rappresenta una priorità strategica per garantire la salute delle api e la sostenibilità del settore apistico in Italia e che per l'anno 2026, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'IZSV e le autorità regionali e provinciali, ha aggiornato il piano di sorveglianza nazionale per l'identificazione e il contenimento di *Aethina tumida* negli apiari italiani;

CONSIDERATO che *Aethina tumida* si diffonde principalmente attraverso la movimentazione di alveari infestati;

CONSIDERATO che il 04 giugno 2026 è stato confermato un focolaio secondario di *Aethina tumida* nel comune di Gaeta conseguente a una movimentazione di api proveniente da un apiario sito nella Provincia di Vibo Valentia, regione Calabria;

RITENUTO necessario adottare misure atte a impedire la diffusione di *Aethina tumida* dal territorio della regione Lazio verso i territori e le regioni attualmente indenni e verso gli altri Stati membri della UE con particolare riguardo al controllo delle movimentazioni di materiale vivo o prodotti a rischio;

CONSIDERATO che l'infestazione da *Aethina tumida*, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/429 e del regolamento esecutivo 1882/2018, è stata inserita nelle malattie del gruppo D ed E, per le quali sono richieste azioni dirette ad evitare la diffusione della malattia a seguito delle movimentazioni e alla sorveglianza, di cui anche alla Decisione di esecuzione 2024/3119/UE;

RITENUTO necessario prevenire perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati all'esportazione dalla UE di api, bombi e materiale apistico a rischio;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire restrizioni allo spostamento di api e bombi nonché di alcuni prodotti che possono diffondere il piccolo coleottero dell'alveare dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza stabilite nella regione Lazio verso il rimanente territorio nazionale e altri Stati membri della UE;

RITENUTO altresì opportuno fornire indicazioni per la gestione dei focolai di *Aethina tumida* al fine di armonizzare le misure di intervento in ambito nazionale;

VISTO quanto riportato in merito nel resoconto della riunione della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali tenutasi il 4.06.2026;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura presso l'IZS delle Venezia;

DISPONE

Definizioni

Ai fini del presente dispositivo si applicano le definizioni seguenti:

- a. Alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;**
- b. Apiario: uno stabilimento con una o più arnie;**



c. Nucleo sentinella: un contenitore contenente uno o più telaini di Apis mellifera utilizzato per monitorare la diffusione di Aethina tumida nel territorio;

d. Sottoprodotti apicoli non trasformati: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento;

e. Attrezzature apistiche: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario;

f. Focolaio di Aethina tumida: la conferma della presenza di Aethina tumida in un alveare o in un nucleo sentinella effettuata dall'IZS territorialmente competente o dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie;

g. Abbattimento selettivo: la distruzione delle arnie a maggiore rischio di trasmissione della infestazione (presenza di larve di Aethina tumida);

h. Zona di protezione: la zona di almeno 20 km di raggio individuata a partire dall'ultimo focolaio di Aethina tumida accertato in un apiario o nucleo sentinella;

i. Zona di sorveglianza: la zona di 1 km di raggio individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.


Art. 1 – Zona di protezione nel territorio della ASL di Frosinone

È istituita, nel territorio di competenza della ASL di Frosinone, la **zona di protezione di raggio pari a 20 Km** dal sito di rinvenimento, comprendente i seguenti Comuni (vedi cartina):

Provincia di Frosinone:

- Ausonia
- Castelnuovo Parano
- Coreno Ausonio
- Esperia
- Pontecorvo





Art. 2 – Divieti di movimentazione

All'interno della zona di protezione è posto il **divieto di uscita** dei seguenti prodotti:

- api mellifere;
- bombi;
- sottoprodotti apicoli non trasformati;
- attrezzature apistiche;
- prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano.

Art. 3 – Movimentazione verso altri Stati membri

1. Per le **api mellifere** si applica l'art. 48, lett. a) e b) punto ii) del Reg. (UE) 2020/688 (assenza di segni di infestazione e provenienza da apiario al centro di un cerchio di raggio minimo di 100 km privo di casi segnalati).
2. La **deroga** prevista dall'art. 49 del Reg. (UE) 2020/688 **NON si applica** alle movimentazioni di api regine provenienti dalla Regione Lazio verso altri Stati membri.
3. Per i **bombi** si applicano gli artt. 51 e 52 del Reg. (UE) 2020/688. Eventuali deroghe relative a stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale devono essere **approvate dal Ministero della Salute**.

Art. 4 – Obblighi del Servizio di Sanità Animale della ASL di Frosinone

Il Servizio di Sanità Animale provvede a:

ASL Frosinone
 Via Armando Fabisc
 03100 Frosinone

Tel. +39 0775.8821
 www.asl.fr.it
 p.iva 01886690609

Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone
 UOC Sanità Animale – Dott. Luciano Figliozzi
dipvet.areaa@aslfrosinone.it
 0775 8822263



ausl_fr (SAN_ANI)
 Prot.N. 00010369 - 18/06/2026 11:30:51 - INTERNO
 3-2026-10369
 sha-256: 2e84343f088f482c24358bf1e76f3e24ac40e19022a1614190cd3cec63c34061


- **Inserire in BDN** tutti gli apiari non ancora registrati ricadenti nella zona di protezione di competenza;
- Rispettare le misure contenute nell'allegato al dispositivo Ministeriale;
- Effettuare le **visite cliniche** negli apiari della zona di protezione;
- Posizionare le **trappole per Aethina** in tutti gli apiari della zona di protezione, al fine di facilitare il rilevamento durante le visite cliniche;
- Bloccare sul Sistema informativo **Vetinfo** gli stabilimenti ricadenti nella zona di protezione.

Art. 5 – Misure di mitigazione, formazione e coordinamento

- Coordinamento costante con le UOC IAPZ e IAOA della ASL di Frosinone, l'IZSLT e la Direzione Regionale Salute.

Art. 6 – Disposizioni finali

Ulteriori indicazioni per la gestione dell'emergenza saranno fornite con successiva comunicazione. Il presente dispositivo è trasmesso: alle UOC IAPZ e IAOA della ASL di Frosinone per il coordinamento con le attività di loro competenza, ai soggetti interessati (proprietari/detentori degli stabilimenti in zona di protezione, Comuni interessati, organizzazioni di apicoltori) e pubblicato secondo le modalità di legge.


Il Direttore UOC
Sanità Animale
Dott. Luciano FIGLIOZZI

